



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

Ordinanza del Sindaco n. 24 del 04/05/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS MOLESTUS) E DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2026.

IL SINDACO

CONSIDERATE le criticità che potrebbero conseguire dalla crescente proliferazione della zanzara comune (*Culex pipiens molestus*), e di quella comunemente chiamata zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO che tali insetti, infatti, provocano notevoli disagi alla cittadinanza e possono causare problemi di igiene e di sanità pubblica in quanto vettori di arbovirus responsabili di malattie epidemiche (arbovirosi), quali: Dengue, Chikungunya, West Nile e Zika;

VISTO il “*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020/2025*” (protocollo Ministero della Salute 0003789-17/02/2020 DGSAF-MDS-P), prorogato fino al 31.12.2026 con l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni – Repertorio atti n. 245/CSR del 18 dicembre 2025;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1666 del 29/12/2020, con la quale si recepisce l’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 gennaio 2020, sul documento recante “*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020/2025*”;

VISTO il “*Piano di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana*”, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 582 del 23/05/2022;

VISTO il “*Piano Regionale di Sorveglianza West Nile Disease Usutu ed altre Arbovirosi*”, approvato con la Delibera n. 411 del 18/04/2023;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze sulla difesa del territorio dalle infestazioni, attua programmi di lotta integrata per ridurre la presenza dei suddetti agenti infestanti, in modo da permettere alla cittadinanza la fruizione delle aree pubbliche senza eccessivi disagi, e in modo da ridurre il pericolo di emergenze sanitarie connesse alla trasmissione di patologie attraverso le punture di tali insetti;

PRESO ATTO che gli interventi dell’Amministrazione devono limitarsi al trattamento e alla prevenzione della diffusione di tali insetti negli spazi pubblici e non possono invece intervenire nelle terrazze, nei giardini e nei terreni privati, presenti significativamente anche nelle aree urbane del Comune;

CONSIDERATO che tutti i ristagni di acqua, anche di minima quantità, costituiscono l’ambiente



ideale nel quale la zanzara possa deporre le uova e conseguentemente dare origine a nugoli di insetti adulti infestando tutta la zona circostante;

PRESO ATTO quindi che per un'efficace lotta alla diffusione della zanzara nel territorio comunale è fondamentale che tutti i cittadini adottino le opportune misure di prevenzione per evitare la formazione di focolai riproduttivi di zanzara nelle proprie aree private;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, ha programmato il monitoraggio ed il trattamento larvozanzaricida delle aree pubbliche, in particolare delle caditoie stradali pubbliche del territorio comunale, con possibili interventi mirati nei giardini pubblici e nelle aree maggiormente frequentate;

STABILITA l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale fino al 31/10/2026, poiché risulta il periodo favorevole alla proliferazione degli insetti in questione a questa latitudine;

VISTO il D. Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., ed in particolare l'art. 50, comma 5, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

ORDINA

A. A tutti i cittadini ed a tutti gli Amministratori Condominiali, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2026:

- A.1. di evitare l'abbandono di oggetti e contenitori, di qualsiasi natura e dimensione, ove possa raccogliersi l'acqua piovana (copertoni d'auto, bidoni, vasche, barattoli, teli di plastica ecc....) ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
- A.2. di procedere alla chiusura ermetica con teli, coperchi o zanzariere, di tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua presenti all'interno di orti e giardini;
- A.3. di evitare il ristagno di acqua in vasi e sottovasi presenti in orti, giardini e terrazzi, svuotandoli completamente almeno una volta a settimana;
- A.4. di trattare l'acqua presente nei tombini e nelle griglie di raccolta, siti all'interno delle proprietà private (giardini, cortili ecc....), con idonei prodotti larvicidi. I trattamenti dovranno essere eseguiti con la cadenza periodica indicata nelle istruzioni specifiche del prodotto scelto, senza interruzioni fino al 31/10/2026;
- A.5. di procedere allo svuotamento di fontane e laghetti ornamentali, o di eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi come indicato al 4;
- A.6. di provvedere al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati;

B. Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali,



con particolare riferimento alle attività di rottamazione, stoccaggio materiali di recupero di veicoli e macchinari, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2026:

- B.1. di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare il formarsi di acqua stagnante negli spazi inerenti la propria attività;
- B.2. di garantire, per quei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili le misure sopramenzionate, trattamenti di disinfestazione che arrestino la proliferazione delle zanzare;
- C. **Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2026:**
- C.1. di stoccare gli pneumatici (dopo averli svuotati dell'eventuale acqua stagnante al loro interno) al coperto, o in containers, o di proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare accumuli di acqua;
- C.2. di effettuare trattamenti di disinfestazione di tali copertoni che arrestino la proliferazione delle zanzare, qualora non siano ritenute applicabili le suddette prescrizioni;
- D. **Ai responsabili dei cantieri edili, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2026:**
- D.1. di evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, o di assicurarne la chiusura ermetica con teli, coperchi o zanzariere;
- D.2. di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua stagnante, anche di piccole dimensioni (precauzione da adottarsi specialmente nel caso di sospensioni di cantiere o di creazione di depositi all'aperto);
- D.3. di evitare la formazione di acqua stagnante all'interno di scantinati e locali interrati, dotando il cantiere di efficaci dispositivi di pompaggio;
- D.4. di trattare con idonei prodotti larvicidi l'acqua presente nei tombini e nelle griglie di raccolta siti all'interno dell'area di cantiere, o qualsiasi altra forma di deposito o accumulo di acqua non destinata al consumo umano o ad uso irriguo, per i quali le prescrizioni di cui sopra non risultino applicabili. I trattamenti dovranno essere eseguiti con la cadenza periodica indicata nelle istruzioni specifiche del prodotto scelto, senza interruzioni fino al 31/10/2026;
- E. **Ai titolari, conduttori di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche, nel periodo compreso fra la pubblicazione all'Albo del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2026:**



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

E.1. di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi in aree agricole e nei locali annessi, allo scopo di evitare accumuli di acqua stagnante scoperti;

AVVERTE

- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui queste sono state riscontrate;
- che per l'inosservanza del presente provvedimento, ai sensi del comma 1 e del comma 1**bis** dell'art. 7**bis** del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. è prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00;
- che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della medesima;

DISPONE

- che il Corpo di Polizia Locale sia incaricato di vigilare sull'ottemperanza alla presente Ordinanza e di comminare le relative sanzioni ai trasgressori;
- che il presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Locale ed al Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria della Azienda Sanitaria 10 di Firenze;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comunale;

INFORMA

che le eventuali **segnalazioni** in merito possono essere inoltrate a:
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Barberino Tavarnelle, tel.: 055/8052324 - 055/8052245, e-mail: urp@barberinotavarnelle.it

Li, 04/05/2026

Sindaco
DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)